

COMUNE di SUPERSANO
Provincia di Lecce

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA

DISCIPLINA DELLA VENDITA
DI CARNI MACELLATE FRESCHE NEI BOX COMUNALI
DA PARTE DI IMPRENDITORI AGRICOLI

ART. 1

Il Comune di Supersano mette a disposizione degli imprenditori agricoli i locali di sua proprietà o dei quali ne abbia la disponibilità, igienicamente e regolarmente attrezzati, per la vendita al dettaglio delle carni macellate fresche provenienti da animali dei propri allevamenti.

ART. 2

E' considerato Imprenditore Agricolo ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 228/2001, chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

ART. 3

Per l'uso del box e delle attrezzature, l'Imprenditore Agricolo, prima di essere autorizzato alla vendita, dovrà versare al Comune, a titolo di spese di gestione, un diritto di posteggio e di uso, che sarà annualmente stabilito dalla Giunta Comunale e rapportato ai giorni di effettivo utilizzo.

ART. 4

Nel box comunale è consentita la vendita di sole carni macellate fresche, provenienti dalle seguenti specie animali: Bovini, Equini, Suini, Ovi/Caprini, la cui quantità da porre in vendita deve essere commisurata, per ciascuna specie, alla capienza delle attrezzature disponibili nel box.

ART. 5

La vendita delle carni macellate fresche, da parte degli Imprenditori Agricoli è consentita dal lunedì al giovedì di ogni settimana.

ART. 6

Gli orari di vendita al dettaglio sono stabiliti dal Sindaco, unitamente a quelli dei mercati settimanali.

ART. 7

Gli Imprenditori Agricoli di Supersano, singoli od associati, che intendono porre in vendita le carni macellate fresche provenienti dal bestiame di proprio allevamento, devono presentare Denuncia di inizio attività ai sensi del D. Lgs. n. 228/2001.

ART. 8

Dopo aver presentato la Denuncia, come da articolo precedente, L'Imprenditore Agricolo potrà fare richiesta di prenotazione, volta per volta che intende utilizzare il box comunale, in modo tale che si verifichi una turnazione tra tutti gli Imprenditori Agricoli interessati alla vendita.

La richiesta di prenotazione è valida per ogni singola macellazione e vendita e per un limite di tempo massimo di 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data di presentazione della richiesta di prenotazione.

L'Imprenditore Agricolo che, alla data di presentazione della richiesta di prenotazione del box, risulti già autorizzato alla vendita e non ancora effettuata, può ripresentare altra prenotazione, soltanto il giorno successivo a quello in cui effettuerà la vendita precedentemente autorizzata.

La richiesta di prenotazione va presentata all'Ufficio Segreteria e l'assegnazione avverrà sulla base del numero di protocollo attribuito.

L'Ufficio suddetto, inoltre, dovrà consegnare le chiavi del box, dopo aver accertato l'avvenuto versamento dei diritti e dopo la sottoscrizione della dichiarazione di carico, prevista dal successivo art. 11.

ART. 9

Le carni devono essere vendute selezionate.

E' obbligatorio esporre al pubblico un listino prezzi, leggibile e ben visibile, con indicato il taglio anatomico, il relativo prezzo al chilogrammo, nonché la specie del bestiame oggetto della vendita.

ART. 10

Le persone addette alla vendita o manipolazione delle carni dovranno essere in possesso del libretto di idoneità sanitaria valido, indossare un camice bianco ed un copricapo a contenzione dei capelli.

ART. 11

L'Imprenditore Agricolo autorizzato alla vendita deve garantire il buon uso delle attrezzature messe a disposizione dal Comune, ivi compreso il locale del box, per i quali firmerà una dichiarazione, prima della vendita, al termine della quale dovrà riconsegnare quanto avuto in carico, perfettamente integro e pulito, entro e non oltre le ore 07 del giorno successivo alla vendita. In caso contrario, provvederà il Comune con recupero coatto delle spese.

Eventuali danni, arrecati per incuria al locale od alle attrezzature, saranno addebitati al Produttore autorizzato.

L'Ufficio incaricato provvederà al controllo di quanto sopra, nonché al ritiro delle chiavi del box.

ART. 12

L'autorizzazione all'utilizzo del box non verrà rilasciata nei seguenti casi:

- 1) Vengano meno i requisiti richiesti per la qualifica di Imprenditore Agricolo;
- 2) Coloro che, per più di una volta, non abbiano garantito le prescrizioni contenute nel precedente Art. 11.

ART. 13

Le infrazioni alle disposizioni del presente Regolamento saranno punite ai sensi della normativa in vigore.

ART. 14

Le domande già presentate e non ancora autorizzate, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, dovranno essere integrate secondo le modalità ivi previste.

Per tutto quanto non contemplato dal presente Regolamento valgono le norme legislative vigenti in materia.